

dossier

XIX Legislatura

settembre 2023

**Disposizioni in materia di revisione
dello strumento militare, ai sensi ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, lett.
a) e c), e comma 2 della legge n. 119
del 2022**

Atto del Governo n. 57



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – 
@SR_Bilancio
Nota di lettura n. 77



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 100

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4.....	- 4 -
RIDETERMINAZIONE A 160.000 UNITÀ DELLE DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE, ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, E DELL'AERONAUTICA MILITARE	- 4 -

Atto n.	57
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare
Riferimento normativo:	articolo 9, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>c)</i> , della legge 5 agosto 2022, n. 119
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ed è adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. *a)* e *c)*, e comma 2 della legge n. 119 del 2022.

L'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, in base, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro il 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) (comma 1, lett. *a)*);
- la previsione di un incremento organico non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente. Tale incremento è da realizzare compatibilmente con il conseguimento di risparmi di cui alla legge n. 244 del 2012.

Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 2).

Alla norma di delega non sono ascritti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla medesima legge n. 119 del 2022, con riferimento all'articolo 9 riferiva che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate non risultava possibile procedere anticipatamente a un'attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dalle disposizioni delegate. Con particolare riferimento al comma 1, lett. a), la medesima relazione tecnica precisava che al momento non risultava possibile conoscere quale sarebbe stata l'effettiva rimodulazione degli organici delle singole Forze armate in riferimento alle diverse categorie di personale militare e, conseguentemente, ai connessi

trattamenti economici spettanti. Con riguardo al comma 1, lett. c) la relazione tecnica evidenziava, altresì, che sotto il profilo finanziario il previsto incremento d'organico non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto lo stesso sarebbe stato realizzato nei limiti di spesa relativi ai risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 244 del 2012, di cui si dirà nel corso dell'esame degli articoli da 1 a 4.

Lo schema di decreto legislativo è corredata di relazione tecnica e reca all'articolo 4, comma 3, una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4

Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 1, lett. *b*), della legge n. 244 del 2012 ha conferito al Governo una delega legislativa¹ - esercitata con i decreti legislativi n. 8 del 2014 e n. 91 del 2016 - finalizzata alla riduzione a 150.000 unità complessive, a decorrere dal 1° gennaio 2034, delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell'Aeronautica militare. Tale riduzione è definita, secondo la scansione temporale indicata dall'articolo 2206-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare- COM): 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015, 170.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034. L'articolo 4, comma 1, lett. *c*) e *d*), della medesima legge destina le risorse risparmiate per effetto, tra l'altro, di tale riduzione ai capitoli relativi a esercizio e investimenti dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, la predetta lettera *c*) prevede che le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare siano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. Inoltre, ai sensi della successiva lettera *d*), viene disposto che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia, nei fondi di cui all'articolo

¹ Da esercitare secondo i criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3, della medesima legge.

619 del Codice dell'ordinamento militare², ossia nei Fondi in conto capitale e di parte corrente, istituiti nello stato di previsione del Ministero della difesa, per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità (ora legge di bilancio). Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa (lettera d).

Le norme modificano l'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) portando da 150.000 a 160.000 unità (+10.000 unità) l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell'Aeronautica militare previsto a decorrere dal 2034 [articolo 1, comma 1, lett. *a*]. Tale incremento viene ripartito tra le diverse Forze armate, ruoli e categorie di personale militare interessati, nei termini individuati dalla disposizione [articolo 1, comma 1, lett. *b), c), d) ed e)*].

In particolare il comma 1, lettera b), novella l'art. 798-bis del COM individuando la seguente ripartizione: il totale degli organici delle Forze armate passa da 89.400 a 93.100 unità per l'Esercito, da 26.800 a 30.050 unità per la Marina e da 33.800 a 36.850 unità per l'Aeronautica. Tali incrementi sono dettagliati nei seguenti termini con riferimento ai vari ruoli e categorie di personale militare: per gli ufficiali si passa da 9.000 a 9.800 unità per l'Esercito, da 4.000 a 4.741 unità per la Marina e da 5.300 a 6.100 unità per l'Aeronautica; per i sottufficiali si passa da 17.400 a 18.300 unità per l'Esercito, da 10.250 a 11.034 unità per la Marina e da 16.350 a 17.325 unità per l'Aeronautica; per i Volontari da 63.000 a 65.000 unità per l'Esercito, da 12.250 a 14.275 unità per la Marina e da 12.150 a 13.425 unità per l'Aeronautica. Le lettere c), d) ed e) del comma 1 modificano, inoltre, rispettivamente gli articoli 809-*bis*, comma 1, 812-*bis*, comma 1, e 818-*bis*, comma 1, recanti le dotazioni organiche degli ufficiali generali e dei colonnelli delle tre Forze Armate. Nello specifico le suddette dotazioni organiche risultano così incrementate: Esercito italiano (articolo 809-*bis* COM):- generali di corpo d'armata e corrispondenti, da 17 a 18 unità; generali di divisione e corrispondenti, da 44 a 48 unità; generali di brigata e corrispondenti, da 109 a 117 unità; colonnelli, da 820 a 847 unità; Marina militare (articolo 812-*bis* COM): ammiragli di squadra e corrispondenti, da 9 a 10 unità; ammiragli di divisione e corrispondenti, da 23 a 26 unità; contrammiragli da 56 a 64 unità; capitani di vascello da 454 a 481 unità; Aeronautica militare (articolo 818-*bis* COM): generali di squadra aerea e corrispondenti, da 9 a 10 unità; generali di divisione aerea e corrispondenti, da 19 a 22 unità; generali di brigata aerea e corrispondenti, da 44 a 54 unità; colonnelli da 410 a 436 unità.

Vengono, altresì, dettate disposizioni transitorie modificando, in particolare, l'articolo 2206-*bis* del COM, che definisce il cronoprogramma di riduzione delle dotazioni organiche complessive di Esercito, Marina - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e Aeronautica

² Viene precisato, inoltre, che tali risparmi affluiscono nei predetti fondi unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari.

militare nel periodo 2015-2034, aggiornando il volume organico previsto a decorrere dal 1° gennaio 2034 al summenzionato incremento (articolo 2, comma 1, lett. *a*)).

È, inoltre, modificato l'articolo 2233-*bis* del COM, al fine di prorogare dal 2024 al 2033 la disciplina transitoria ivi prevista relativa all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in base alla quale il numero complessivo di promozioni annuali a scelta al grado superiore dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i criteri elencati dalla stessa disposizione. Un ulteriore criterio viene, altresì, inserito, con riguardo alla determinazione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito italiano, consentendo per specifiche esigenze, la riduzione del numero delle promozioni stabilite nella relativa tabella³ (pari a 12) nel limite massimo di 4 promozioni, senza possibilità di riportare quelle non conferite in aumento per l'anno successivo (articolo 2, lett. *c*).

Le tabelle (Tabelle 1, 2 e 3) del COM relative alle dotazioni organiche e ai profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vengono quindi adeguate al nuovo modello professionale a 160.000 unità⁴ [articolo 3, comma 1, lett. *a*, *b*, *c*, *f* e *g*]. Inoltre, per soppiare alla carenza di professionalità ad alta qualificazione, viene modificato il comma 2-*bis* dell'articolo 652 del COM per estendere la possibilità, attualmente limitata agli ufficiali medici, di reclutare con concorsi straordinari ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano [articolo 3, comma 1, lett. *d*] e viene introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 939 del COM al fine di consentire il reclutamento⁵ di ufficiali in ferma prefissata quadriennale da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico [articolo 3, comma 1, lett. *e*].

L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione operato dalle norme in esame viene destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze (articolo 4, comma 1). Le modificazioni apportate dalle norme in esame al Codice dell'ordinamento militare hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 (articolo 4, comma 2) e dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 4, comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del provvedimento e riferisce che da questo, nel rispetto di quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega esercitata, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli interventi ivi previsti realizzati entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 244 del 2012.

³ Come individuata dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

⁴ I nuovi quadri di riferimento delle summenzionate Tabelle sono indicate al testo dello schema di decreto legislativo in esame.

⁵ Nell'ambito del numero massimo di ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

Nella Tabella 1 è riportata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive prevista dal testo vigente dell'articolo 798-*bis* del COM, corrispondente al Modello professionale delle Forze armate a 150.000 unità.

Tabella 1

Dotazioni organiche vigenti – Modello a 150.000 unità				
	Esercito italiano	Marina militare	Aeronautica militare	Totale
UFFICIALI	9.000	4.000	5.300	18.300
Marescialli	6.500	5.800	7.500	19.800
Sergenti	10.900	4.450	8.850	24.200
TOTALE SOTTUFFICIALI	17.400	10.250	16.350	44.000
Volontari in servizio permanente	40.000	9.350	8.550	57.900
Volontari in ferma triennale	4.500	1.500	1.800	7.800
Volontari in ferma iniziale	18.500	1.700	1.800	22.000
TOTALE VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA	23.000	3.200	3.600	29.800
TOTALE VOLONTARI	63.000	12.550	12.150	87.700
TOTALE	89.400	26.800	33.800	150.00

Nella Tabella 2 è riportata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive prevista dall'articolo 798-*bis* del COM, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) corrispondente al nuovo Modello professionale delle Forze armate a 160.000 unità previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a).

Tabella 2

Dotazioni organiche vigenti – Modello a 160.000 unità				
	Esercito italiano	Marina militare	Aeronautica militare	Totale
UFFICIALI	9.800	4.741	6.100	20.641
Marescialli	6.950	6.200	8.475	21.625
Sergenti	11.350	4.834	8.850	25.034
TOTALE SOTTUFFICIALI	18.300	11.034	17.325	46.659
Volontari in servizio permanente	40.000	10.505	8.825	59.330
Volontari in ferma triennale	4.950	1.760	2.250	8.960
Volontari in ferma iniziale	20.050	2.010	2.350	24.410
TOTALE VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA	25.000	3.770	4.600	33.370
TOTALE VOLONTARI	65.000	14.275	13.425	92.700
TOTALE	93.100	30.050	36.850	160.000

Nella Tabella 3 è riportato il raffronto tra l'attuale Modello a 150.000 unità e quello a 160.000 unità conseguente al provvedimento.

Tabella 3

Raffronto tra i modelli a 150.000 e a 160.000 unità			
	Modello a 150.000	Modello a 160.000	Incremento
Ufficiali	18.300	20.641	2.341
Marescialli	19.800	21.625	1.825
Sergenti	24.200	25.034	834
Volontari in Servizio Permanente	57.900	59.330	1.430
Volontari in Ferma Triennale	7.800	8.960	1.160
Volontari in Ferma Iniziale	22.000	24.410	2.410
Totale	150.000	160.000	10.000

Nella Tabella 4 la relazione tecnica evidenzia che le percentuali di rappresentatività tra le varie categorie, calcolate rispetto al numero complessivo degli organici delle Forze armate, sono rimaste pressoché immutate, con un lieve decremento dei valori relativi alle categorie dei sergenti e dei volontari in servizio permanente e un lieve incremento per quelli degli ufficiali, dei marescialli e dei volontari in ferma prefissata.

La relazione tecnica riferisce che tale esigenza trova ragione nella prevalente corrispondenza delle professionalità indicate dal criterio di delega con le categorie degli ufficiali (ad es. medici, ingegneri, esperti informatici, commissari) e dei marescialli (ad. es. specializzazioni sanitarie, tecnici informatici, logistica dei trasporti e materiali) e necessità di ringiovanimento dello Strumento militare attraverso il potenziamento della componente di volontari in ferma.

Tabella 4

Percentuali di rappresentatività di ciascuna categoria di personale					
	Modello 150.000	Percentuali sul modello	Modello 160.000	Percentuali sul modello	Differenza percentuale
Ufficiali	18.300	12,2 %	20.641	12,9 %	0,7 %
Marescialli	19.800	13,2 %	21.625	13,52 %	0,32 %
Sergenti	24.200	16,13 %	25.034	15,65 %	-0,49 %
Volontari in servizio permanente	57.900	38,6 %	59.330	37,08 %	-1,52 %
Volontari in ferma	29.800	19,87 %	33.370	20,86 %	0,99
Totale	150.000	100 %	16.000	100 %	

In relazione all'incremento organico previsto dagli articoli 798 e 798-bis COM, all'articolo 1, comma 1, lett. c), d) ed e), la relazione tecnica evidenzia che vengono rideterminate le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli (e gradi corrispondenti) delle tre Forze armate, secondo i numeri indicati in corrispondenza di ciascun grado. Sotto il profilo finanziario le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, rispetto agli oneri già quantificati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Nell'ottica di bilanciare sul piano finanziario il lieve incremento percentuale nelle categorie degli ufficiali e dei marescialli, si è provveduto a limitare significativamente l'incremento nei gradi di colonnello e di generale (e corrispondenti), attestando il totale a 119 unità complessive, di cui 40 unità per l'Esercito italiano (Tabella 5), 39 unità per la Marina militare (Tabella 6) e 40 unità per l'Aeronautica militare (Tabella 7). Per la consultazione delle Tabelle 5, 6 e 7 si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica precisa, altresì, che per l'Esercito italiano (comma 1, lettera c)), l'attuale dotazione organica dei generali e dei colonnelli (990 unità), definita dall'articolo 809-*bis* del COM, corrisponde a circa l'11% della dotazione organica complessiva degli ufficiali ricompresi in detta Forza armata (pari a 9.000 unità). L'incremento proposto è stato sviluppato e armonizzato nell'ottica di garantire il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (800 unità) dell'Esercito italiano nel "Modello a 160.000". Nel dettaglio, l'incremento di 40 unità di Ufficiali dei gradi di generali e dei colonnelli risulta pari al 5% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi quindi al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali, nei medesimi gradi, ad oggi previsti.

Per la Marina militare (comma 1, lettera d)), l'odierna dotazione organica degli ammiragli e dei capitani di vascello al netto del Corpo delle capitanerie di porto (404 unità), definita dall'articolo 812-*bis* del COM, è pari a circa il 10,10% delle dotazioni complessive degli ufficiali della Forza armata (pari a 4.000 unità). Anche in questo caso, l'incremento proposto è stato sviluppato e armonizzato al fine di garantire il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (741 unità) della Marina militare nel "Modello a 160.000". Specificamente, l'incremento di 39 unità di ufficiali ammiragli e capitani di vascello risulta pari al 5,26% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi, quindi, al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali dirigenti di tale Forza armata.

Per l'Aeronautica militare (comma 1, lettera e)), l'attuale dotazione organica dei generali e dei colonnelli (482 unità) è pari, secondo quanto definito dall'articolo 818-*bis* del COM, a circa il 9,09% delle dotazioni organiche complessiva degli ufficiali previsti in Forza armata (5.300 unità). L'incremento proposto è strutturato in modo da assicurare il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (800 unità) destinati all'Aeronautica militare nel nuovo modello. Specificamente, l'incremento di 40 unità di colonnelli e generali risulta pari al 5% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi quindi al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali dirigenti presenti nei volumi organici della Forza armata.

La relazione tecnica evidenzia nella Tabella 8 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) che l'incidenza media percentuale di tali posizioni è stata contenuta nel 5,09% del contingente aggiuntivo di ufficiali, mentre, ad oggi, l'analogo valore medio per gli omologhi gradi (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) si attesta al 10,06% (pari a 1.876 unità su 18.300). Pertanto, nel mantenere pressoché invariate le dinamiche di avanzamento, il provvedimento, di fatto, riduce dello 0,59% il livello degli ufficiali nei gradi di

colonnello e di generale (1.995 unità) che, pertanto, nel modello a 160.000 unità risulteranno pari, in media, al 9,47% delle dotazioni organiche complessive degli ufficiali (20.641 unità).

Con riguardo ai profili finanziari, la relazione tecnica ribadisce che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è realizzato entro limiti di spesa compatibili con i risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 244 del 2012. La relazione tecnica, in particolare riferisce che, rispetto al modello a 150.000, il quale consente un risparmio pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio pari a euro 900.403.406 a regime. Inoltre, viene evidenziato che, considerato che le consistenze medie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinate ai sensi dell'articolo 2207 COM (cd. “decreto organici e consistenze del personale militare”) risultano, nel 2022, pari a 161.871 unità⁶ (Tabella 2 annessa al decreto interministeriale 22 febbraio 2023) e, nel 2023, verosimilmente pari a 160.788 unità⁷ (decreto in corso di definizione), il modello a 160.000, derivante dall'attuazione della delega, non reca ulteriori oneri per l'esercizio finanziario 2023 e per gli anni a seguire, continuando ad assicurare sia un livello di spesa non superiore a quello odierno, sia l'allocazione di fondi a favore della Difesa ai sensi dell'articolo 619 COM, in linea con quanto previsto a normativa vigente.

La relazione tecnica, in particolare precisa che, ai fini della verifica del rispetto del vincolo di neutralità finanziaria, per il calcolo degli oneri relativi al personale si fa riferimento ai costi medi di categoria determinati nel sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) per l'anno 2023, riportati nella Tabella 9, e, per gli oneri riferiti ai volontari in ferma triennale (VFT), che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2026, ai costi indicati nella Tabella 8 della Relazione Tecnica relativa alla legge n. 119 del 2022, riportata nella Tabella 10. Nella Tabella 11 è riportato il prospetto riassuntivo dei costi medi per categoria di personale. La verifica è condotta prendendo a riferimento lo schema di calcolo utilizzato per la determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e in ferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo 2207 del COM. Nelle Tabelle 12 e 13 è riportato il prospetto delle risorse in riferimento, rispettivamente, al vigente modello a 150.000 unità e a quello a 160.000 unità previsto dal provvedimento. La relazione tecnica evidenzia nella Tabella 14, che i risparmi conseguenti all'adozione del modello a 160.000 sono sufficienti ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa, disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risorse, continuando a rendere disponibili risorse da destinare al

⁶ La relazione tecnica afferma che a tali consistenze di personale corrisponde un risparmio accertato nell'ambito del richiamato decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. *d*), della legge n. 244 del 2012, pari a euro 443.760.928.

⁷ Dato rispetto al quale, la relazione tecnica afferma che, qualora confermato, corrisponderà un risparmio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. *d*), della legge n. 244 del 2012, pari a euro 445.170.935.

riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero, secondo le finalità della legge n. 244/2012. Per la consultazione delle tabelle 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riguardo agli articoli 2 e 3, la relazione tecnica riferisce che sotto il profilo finanziario, le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli oneri già quantificati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Con specifico riguardo all'articolo 3, comma 1, lett. d) ed e) la relazione tecnica precisa che tali disposizioni sono intese alla valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi, in linea con quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega esercitata. Entrambe le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo i relativi reclutamenti essere effettuati, nel primo caso, in presenza di vacanze organiche e, nel secondo caso, entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, nelle Tabelle 15, 16, 17 e 18 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) per ciascuna Forza armata, i volumi organici degli ufficiali, ripartiti per Arma/Corpo, per ruolo e per grado, con l'indicazione dei relativi differenziali.

In merito al comma 2 dell'articolo 4 che prevede che le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al Codice dell'ordinamento militare abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, la relazione tecnica afferma che il breve differimento del termine rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento risponde all'esigenza di far coincidere con l'inizio dell'anno solare l'avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034. Ciò, in considerazione della cadenza annuale delle misure di gestione degli organici, da adottare nel periodo transitorio, e per il necessario coordinamento con le medesime misure riferite al pregresso modello a 150.000 unità. La norma, al pari del comma 1 del medesimo articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) incrementando di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare - escluso il Corpo delle capitanerie di porto - e dell'Aeronautica militare previsto a decorrere dal 2034, portandolo da 150.000 a 160.000 unità [articolo 1, comma 1, lett. a)]. Tale incremento viene, altresì, distribuito tra le predette Forze armate, i relativi ruoli e categorie di personale militare [articolo 1, comma 1, lett. b), c), d) ed e)]. Vengono, inoltre,

dettate specifiche disposizioni volte a sopperire alla carenza di professionalità ad alta qualificazione, estendendo la possibilità - prevista dalla normativa vigente con esclusivo riferimento agli ufficiali medici - di reclutare ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano [articolo 3, comma 1, lett. *d*]), consentendo, inoltre, il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata quadriennale da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico [articolo 3, comma 1, lett. *e*]. Le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 (articolo 4, comma 2) e dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 4, comma 3).

La relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. *c*), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalla misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012⁸. Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica riferisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406 che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012⁹.

Tanto premesso, si rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame

⁸ Tali risparmi sono accertati annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 244 del 2012, per essere poi allocati sui fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare ai fini della successiva destinazione alle finalità di spesa di pertinenza del dicastero della difesa.

⁹ Si rammenta infatti che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 244 del 2012 le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

A questo riguardo va per altro considerato che, a fronte dei risparmi a regime quantificati dalla relazione tecnica, dal Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022¹⁰ emerge che il capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa che accoglie tali risparmi presentava nell'anno 2022 risorse sensibilmente superiori a quelle di cui si è detto in precedenza, pari a euro 250.318.249, interamente riallocate nello stesso anno.

Inoltre, la medesima relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno di entrata in vigore del presente provvedimento (2024) all'anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità (2034), al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti¹¹, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

Tali informazioni risulterebbero invece di particolare rilievo ai fini della verifica degli effetti finanziari del provvedimento giacché, da un lato, come riferito dalla stessa relazione tecnica, già alla fine dell'anno in corso il volume organico complessivo delle Forze armate dovrebbe risultare molto prossimo (160.788 unità) a quello ora fissato a regime dall'anno 2034 (160.000 unità) e, dall'altro, i risparmi previsti a legislazione vigente, che dovrebbero assorbire i maggiori oneri derivanti dalla nuova modulazione dell'organico, dovrebbero risultare massimi a regime, ossia a partire dall'anno 2034, e più contenuti negli anni precedenti, in ragione dell'andamento decrescente della consistenza dell'organico.

¹⁰ Cfr. AC 1343 approvato definitivamente e non ancora pubblicato (19 settembre 2023)

¹¹ Si tratta, in particolare, degli oneri derivanti dalle disposizioni indicate nella tabella 14 della relazione tecnica ossia dell'onere a regime di cui all'articolo 10 della legge n. 119 del 2022, a decorrere dal 2043, relativo ad altre disposizioni della legge di revisione dello strumento militare; della copertura dell'onere massimo recato dall'articolo 1, comma 651, della legge n. 197 del 2022 per gli anni 2023-2034, concernente la riforma della previdenza integrativa del personale militare, della riduzione del fondo di cui all'articolo 619 del COM a regime determinato dalla legge n. 197 del 2022 e della copertura delle attività di promozione svolte dalla Marina Militare, di cui ai commi 658 e 659 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

In particolare, tali informazioni consentirebbero di valutare per ciascun anno - e non solo a regime - la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 COM - anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti - in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Nulla da osservare, invece, con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), considerato che tali disposizioni, come confermato anche dalla relazione tecnica, sono volte a consentire la valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi, e che i relativi reclutamenti saranno effettuati, con riferimento a quello degli ufficiali in servizio permanente col grado di capitano, in presenza di vacanze organiche e, con riguardo a quello degli ufficiali in ferma quadriennale da impiegare nei settori cyber e spazio della Difesa, entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 4, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, per quanto concerne la formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni.